



Nascita indesiderata

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 23 marzo 2026 n. 6926) precisa che: *“senza altro condivisibile lâ?affermaazione secondo la quale la prova della volontÃ della gestante di abortire, ove correttamente informata sulle malformazioni del feto, â?? e dellâ?esistenza delle condizioni per lâ?interruzione di gravidanza â?? rileva sul piano della causalitÃ giuridica, quale presupposto essenziale per poter affermare la riconducibilitÃ causale delle conseguenze dannose derivanti dalla â?nascita indesiderataâ?• allâ?inadempimento del medico, â?? posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, â??non sono danni che derivano dallâ?inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato, e cioÃ: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare, una nascita che non avrebbe in concreto rifiutatoâ?• (Cass. n. 14488 del 29/07/2004, Rv. 575705- 01; Cass. n. 9251 dellâ?11/04/2017, Rv. 643844 â?? 01).*

Va, inoltre, confermato lâ?orientamento piÃ¹ recente di questa Corte secondo il quale la mancata prova della **volontÃ di accedere alla interruzione della gravidanza**, nella ricorrenza delle condizioni di legge, non impedisce di far valere comunque lâ?inadempimento del medico al fine di ottenere **il risarcimento del solo danno non patrimoniale connesso allo shock psicologico per la scoperta improvvisa e inaspettata della malformazione o disabilitÃ del figlio, in quanto conseguenza diretta e immediata dellâ?omessa tempestiva diagnosi da parte del sanitario.**

CiÃ² premesso deve precisarsi che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilitÃ del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto, esclusa la configurabilitÃ di un **danno in re ipsa**, deve essere riconosciuto non soltanto il **danno alla salute psico-fisica della donna** ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da **entrambi i genitori per la lesione della loro libertÃ di autodeterminazione**, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nellâ?ambito dei tempi e delle modalitÃ stabilite dalla legge. Tale pregiudizio, costituito sia dalla afflizione â?internaâ?• generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione che dal complessivo peggioramento delle condizioni di vita dei genitori



conseguente alla nascita, Ã diverso da quello, unicamente liquidato dalla Corte d'Appello, conseguente alla lesione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto, riconosciuto dalla L. n. 194/1978 sub specie di diritto a una procreazione cosciente e responsabile¹, che puÃ² estrinsecarsi nell'impossibilitÃ di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) (Cfr. Cass. n. 16967 del 19/06/2024, Rv. 671445-01; Cass. n. 2798 del 31/01/2023, in linea con la ricostruzione ed esposizione sistematica riassunta da Cass. n. 16633 del 12/06/2023). Tale **ultimo pregiudizio, infatti, puÃ² essere riscontrato anche in caso di insussistenza (o carenza di prova) della volontÃ abortiva della gestante, attenendo piÃ¹ specificamente al pregiudizio relativo al diritto di affrontare consapevolmente la gravidanza che darÃ luogo alla nascita di un bambino menomato** (Cass. n. 2798 del 31/01/2023, Rv. 667051-01).

Nell'ipotesi di erronea esecuzione (o, come nel caso di specie, di omessa diagnosi che ne ha precluso la scelta) dell'intervento d'interruzione della gravidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, in virtÃ dell'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 4 della L. n. 194 del 1978, deve essere, dunque, riconosciuto **non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertÃ di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell'ambito dei tempi e delle modalitÃ stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato** (Cass. n. 2070 del 29/01/2018, Rv. 647589-01)².

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

25 Mar 2026